



CITTÀ DI FISCIANO

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

1^ Convocazione Seduta ORDINARIA

DELIBERA N. 73

DEL 29/12/2016

OGGETTO: Imposta Unica Comunale: componente TASI, anno 2017 .

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **dicembre** nella Sede Municipale alle ore **17,00** con la continuazione, a seguito di convocazione del Presidente, a mezzo di avvisi scritti consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

SINDACO - **Dott. Vincenzo Sessa**

PRESIDENTE - **Dott.ssa Teresa D'Auria**

CONSIGLIERI :

N°	Cognome e Nome	N°	Cognome e Nome
01	FARINA Dott.ssa MARIA GRAZIA	09	PRUDENTE Dott. NICOLA
02	GIOIA Rag. FRANCESCO	10	FIORILLO Sig. DOMENICO
03	TRUDA Sig. ROCCO	11	LANDI Sig. ANDREA
04	GUACCI Avv. RITA	12	GIOIA Dott. GIOVANNI
05	CELENTANO Avv. VINCENZO	13	BARRA Ing. GAETANO
06	IANNONE Dott.ssa VALENTINA	14	D'ANDREA Sig. ANTONIO
07	SICA Dott. FORTUNATO	15	RICCIARDI Rag. MILENA
08	SESSA Sig. AGOSTINO		

Risultano presenti:

Il Sindaco **Dott. Vincenzo Sessa**

Il Presidente **Dott.ssa Teresa D'Auria**

e n. 11 consiglieri: Farina dott.ssa Maria Grazia, Gioia rag. Francesco, Truda sig. Rocco, Guacci avv. Rita, Celentano avv. Vincenzo, Sica dott. Fortunato, Prudente dott. Nicola, Fiorillo sig. Domenico, (Gruppo "Insieme per Fisciano"), Gioia dott. Giovanni, Barra ing. Gaetano, (Gruppo Cambia Fisciano"), D'Andrea sig. Antonio, (Gruppo "Cittadini per Fisciano").

Risultano altresì, presenti gli assessori: dott.ssa Anna D'Auria, ing. Antonio Pierri, geom. Nicola Ruggiero, dott. Giovanni Scafuri.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rossana Doto.

Il Presidente riconosce legale l'adunanza e mette in discussione l'affare in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone di:

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi;
3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, le quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Verificato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.164 del 30/11/2016, esecutiva nei termini di legge, con la quale, è stato nominato il funzionario responsabile **dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**, cui sono stati attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale del Commissario Straordinario n.8 del 29/04/2016, esecutiva nei termini di legge, con la quale sono state determinate le aliquote per l'applicazione della componente **TASI (Tributo per i servizi indivisibili)** per l'anno 2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell'11/07/2016, esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (**I.U.C.**);

Vista la Legge di Bilancio 2017 (11 dicembre 2016, n.232) che ha confermato quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (28 dicembre 2015, n. 208) al comma 26 la sospensione dell'efficacia di eventuali deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ed addizionali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016;

Vista la legge n. 208/2015, legge di Stabilità per l'anno 2016, in materia di TASI ed in particolare l'articolo 1:

a) comma 14, lettera a) - viene **eliminata la TASI** sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) -;

b) comma 14, lettera c) - viene introdotta una **riduzione per i beni merce**: al comma 678 sono aggiunti i seguenti periodi: «*Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è*

ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

c) comma 21- esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari "imbullonati"**: A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;

d) comma 28 - possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”

e) comma 54: **riduzione del 25% della TASI per gli immobili a canone concordato**;

f) comma 17, lettera f) – il fondo di solidarietà comunale viene incrementato, per l'anno 2016, di € 3.767,45 milioni di euro al fine di ristorare i comuni del mancato gettito delle esenzioni IMU/TASI, così come confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 dell' 11 Dicembre 2016), all'art. 64 commi 3-8;

Verificato sul sito del Ministero dell'Interno - Finanza Locale che la **quota del Fondo Solidarietà Comunale (F. S. C.) anno 2016 per il Comune di Fisciano**, quale ristoro minori introiti TASI (Abolizione TASI abitazione principale) è presumibilmente determinata in **€ 583.205,28**, mentre manca ancora la pubblicazione del dato riferito all'annualità 2017;

Dato Atto che nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI;

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Ritenuto, anche tenendo conto del blocco delle aliquote dei tributi locali, confermare per l'anno 2017, le stesse aliquote TASI dell'anno 2016, ad esclusione di quelle riferite all'abitazione principale ed agli immobili ad essa equiparati per le quali, come già evidenziato, la legge di stabilità 2016 ne ha decretato l'esenzione;

Visto l'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani”;*

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore Ing. Pio Masucci;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, del D.Lvo 267/2000 – Il Responsabile di Settore – Dott.ssa Anna Maria Anastasio;

Sentiti gli interventi dei consiglieri per come integralmente riportati nel verbale di trascrizione della registrazione della seduta, agli atti;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti agli atti;

Visto il verbale della I Commissione Consiliare agli atti;

Con votazione resa con il sistema del voto palese espresso per alzata di mano che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti - **N. 13**

Astenuti - **N. 1** (Gruppo Cittadini Fisciano)

Votanti - **N. 12**

Favorevoli - **N. 10** (Gruppo Insieme per Fisciano)

Contrari - **N. 2** (Gruppo Cambia Fisciano)

DELIBERA

1. Di ritenere che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le **esclusioni disposte dall'art. 1, comma 669, Legge 27.12.2013, n. 147 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli)** confermando per le fattispecie soggette ad imposta le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: **aliquota pari a zero**;
- altri immobili: **aliquota pari a zero**;

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili;

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle **aliquote TASI 2017** al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Fisciano.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rossana Doto

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Teresa D'Auria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 16 GEN. 2017

E vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Fisciano, li 16 GEN. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rossana Doto

La Presente Deliberazione

diviene esecutiva in data 26-01-2017 (Art.134 comma 3 D.Lgv. n.267/2000)

è divenuta esecutiva in data _____ (Art.134 comma 4 D.Lgv. n.267/2000)

IL COLLABORATORE DI SEGRETERIA

Clementina Sica

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette:

Res. del settore finanziario Dott.ssa A. Maria
Buestasio - Res. del settore Entrate Ing. Pio Ma
succi e al Revisore M. dei Conti Rag. S. D'Angelo